

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (76)119

Vol. 1976/0039

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM. (76) 119 def.

Bruxelles, 31 marzo 1976

Preposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(76) 119 def.

RELAZIONE

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. La frode e l'evasione fiscale praticate attraverso i confini degli Stati membri costituiscono un problema grave non solo dal punto di vista nazionale, ma anche sul piano comunitario. Il fenomeno determina, per ogni Stato membro, perdite di bilancio nonché la violazione del principio della giustizia fiscale ; non solo, ma può anche provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza.
2. La lotta contro tali pratiche, per essere efficace, non può più limitarsi all'ambito nazionale o bilaterale, data la crescente interpenetrazione delle economie ed il continuo sviluppo della società multinazionali, ma deve essere organizzata su un piano internazionale il più vasto possibile e, innanzitutto, a livello comunitario.
3. Par tali motivi, il Consiglio ha adottato il 10 febbraio 1975, su proposta della Commissione, una risoluzione relativa alle misure che la Comunità ^{dovrà} prendere per combattere la frode e l'evasione fiscale sul piano internazionale. La presente proposta di direttiva contiene una prima serie di misure che fanno seguito a detta risoluzione.
4. Condizione essenziale per la lotta contro la frode e l'evasione fiscale internazionale è una collaborazione permanente fra le varie amministrazioni fiscali degli Stati membri in modo da rendere accessibili a ciascuna di esse tutti gli elementi e i dati di fatto utili ai fini di un corretto accertamento dell'imponibile. E' ovvio che tale collaborazione sarebbe ancora più efficace se gli Stati disponessero tutti degli stessi mezzi per la conoscenza di tali fatti, il che esigerebbe, tuttavia, uno sforzo di armonizzazione delle legislazioni, che sarebbe necessariamente di lunga durata. Per ottenere risultati relativamente rapidi, è necessaria quindi un'azione adeguata ai limiti imposti dall'attuale disparità delle legislazioni nazionali. La presente proposta prevede quindi che la collaborazione fra amministrazioni avvenga nelle condizioni ed entro limiti previsti dalla legislazione di ogni Stato membro.

5. La presente proposta di direttiva è limitata al settore delle imposte dirette, dove gli Stati membri hanno già un'esperienza/^{di} cooperazione nell'ambito delle convenzioni adottate per evitare la doppia imposizione. E' necessaria un'azione analoga per quanto riguarda le imposte indirette, in particolare l'imposta sul valore aggiunto. La Commissione ha già iniziato i lavori necessari a tal fine e presenterà una proposta ad hoc al Consiglio il più rapidamente possibile.

6. La maggior parte delle convenzioni contro la doppia imposizione che sono state concluse fra quasi tutti gli Stati membri contengono articoli che prevedono una cooperazione bilaterale. Queste disposizioni non saranno in alcuno modo abrogate dalla presente proposta. Quando la portata di una disposizione già esistente è più ampia di quella della proposta, sarà applicata detta disposizione : si tratta però di casi eccezionali. In generale le disposizioni proposte rafforzano e ampliano gli scambi d'informazione e le procedure di reciproca assistenza nell'ambito comunitario, prevedendone l'instaurazione in situazioni non previste dalle convenzioni bilaterali.

7. Data la continua evoluzione della pratica della frode e dell'evasione fiscale, è necessario che ogni azione intrapresa a livello comunitario abbia la possibilità di adattarsi ai cambiamenti di circostanze e all'esperienza che verrà acquisita dalle amministrazioni fiscali a mano/^{a mano} che la cooperazione fra Stati membri si intensificherà. La necessità di creare possibilità permanenti di adattamento e di sviluppo è espressa in due modi nella proposta : da un lato si prevede una collaborazione permanente fra gli Stati membri e la Commissione, non solo per seguire lo svolgimento della procedura di cooperazione che è oggetto della proposta, ma anche per trarre profitto dalle esperienze fatte, al fine di migliorare tale collaborazione e di elaborare, se necessario, nuove regolamentazioni. La struttura della proposta di direttiva stessa è d'altronde molto elastica.

8. Infatti, le disposizioni della proposta rientrano, in realtà, in due categorie complementari. Ci sono, innanzitutto, disposizioni vincolanti, che obbligano tutti gli Stati membri ad osservare alcune regole riguardanti la fornitura di informazioni e lo svolgimento di indagini in circostanze definite in modo preciso. In secondo luogo esistono disposizioni di carattere facoltativo che permettono l'estensione, secondo i casi, di alcune misure di cooperazione. Nel decidere se e in che misura servirsi delle

possibilità di superare le disposizioni vincolanti, ogni Stato membro deve esaminare se la procedura in causa è realmente utile per le necessità delle sue relazioni bilaterali e se il suo quadro costituzionale o legislativo gli consente di adottarla.

9. E'probabile che le informazioni che saranno scambiate secondo le disposizioni della presente proposta saranno molto più numerose di quelle fornite finora. Per tale motivo è molto importante mantenere i diritti dei contribuenti e prendere ogni precauzione affinché le informazioni trasmesse da uno Stato all'altro non siano divulgate a persone non autorizzate. La proposta della Commissione prevede regole estremamente severe per garantire il rispetto del carattere confidenziale delle informazioni e per evitare che le stesse siano utilizzate a fini non previsti.

10. Non è escluso che l'applicazione di un più ampio scambio di informazioni determini un aumento di casi di doppia imposizione, particolarmente nell'ambito dei prezzi di trasferimento (transfer-pricing) fra società di uno stesso gruppo ; in effetti, potrebbe verificarsi il caso che le informazioni ottenute inducano uno Stato membro a rettificare l'utile imponibile di un'impresa, senza che l'altro Stato membro proceda ad un aggiustamento corrispondente. Al fine di ovviare a queste difficoltà, la Commissione, dopo le abituali consultazioni, sottoporrà al Consiglio, a partire del luglio 1976, una proposta di direttiva ad hoc di cui auspica un'adozione contestuale alla presente direttiva.

11. Benché le disposizioni della presente direttiva non disciplinino relazioni fra Stati membri e paesi terzi, è ovvio che la reciproca assistenza, come mezzo di lotta contro gli abusi fiscali internazionali, non dovrebbero limitarsi ad una collaborazione all'interno della Comunità. La Commissione si rende conto della necessità di ampliare la portata delle procedure di cooperazione ad di là dei confini della Comunità e presenterà al Consiglio, a suo tempo, proposte per rinforzare la collaborazione, in particolare con i paesi terzi che svolgano un ruolo importante nel settore industriale e finanziario.

II. COMMENTI AD ALCUNI ARTICOLI

Articolo 1

11. L'articolo 1 stabilisce, nel primo comma, il principio dello scambio, fra le autorità competenti degli Stati membri, di informazioni utili per un'esatta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Nei paragrafi seguenti, definisce alcune nozioni essenziali quali : "imposte sul reddito e sul patrimonio" e "autorità competenti degli Stati membri".

12. La definizione delle imposte sul reddito e sul patrimonio ha come obiettivo l'estensione, nella misura del possibile, del campo di applicazione della direttiva. Non è rilevante l'autorità per conto della quale queste imposte vengono percepite : può trattarsi sia dello Stato sia delle sue suddivisioni politiche e degli enti locali.

13. Non è rilevante altresì il metodo di riscossione : le imposte possono essere prelevate tramite ruoli o tramite ritenute alla fonte, od ancora il tributo può essere riscosso sotto forma di sovrimposta o di addizionale.

Articolo 2

14. Quest'articolo concerne lo scambio di informazioni su richiesta. La seconda frase del primo comma accorda all'autorità competente dello Stato, cui è rivolta la richiesta d'informazione, la facoltà di non dare un seguito favorevole alla richiesta quando detta autorità ritiene che si verifichi la situazione descritta nel testo in esame. Ovviamente questa facoltà non limita in alcun modo la possibilità contemplata all'articolo 8.

15. Il secondo paragrafo ha lo scopo :

- da un lato di imporre all'autorità competente dello Stato cui è rivolta la richiesta di procedere, nei rispetti dei limiti di cui all'articolo 8, ad ogni ricerca necessaria, quando questa autorità non dispone delle informazioni richieste ;

- dall'altro, di fornire alle autorità competenti degli Stati membri, se necessario, una base giuridica che consenta l'estensione dei poteri di ricerca, che sono loro accordati per l'accertamento dei tributi nazionali, alla necessità d'informazione un'altro Stato.

Articolo 3

16. Contrariamente allo scambio di informazioni su richiesta che deve concernere un caso specifico, lo scambio automatico verte sempre su categorie determinate come i dividendi, le royalties, i salari dei lavoratori frontalieri, ecc., sulle quali le autorità competenti degli Stati membri in causa hanno raggiunto un accordo preliminare nel quadro della procedura di consultazione di cui all'articolo 9.

Articolo 4

17. L'articolo 4 disciplina la comunicazione di informazioni diverse da quelle su richiesta o senza accordo preventivo, come previsto rispettivamente negli articoli 2 e 3.

18. Il paragrafo 1 impone alle autorità competenti l'obbligo di fornire delle informazioni nei cinque casi descritti da a) ad e). La possibilità di un'estensione di questo obbligo ad altri casi è prevista al paragrafo 2. Ovviamente, in base ad ogni interpretazione ragionevole, le autorità competenti non comunicano le informazioni che esse considerano poco interessanti per l'amministrazione fiscale dell'altro Stato membro.

19. Quanto ai capoversi da a) a c), è opportuno formulare le osservazioni seguenti :

- a a) : questa disposizione concerne tutti i casi di riduzione o di esonero di imposta anormale in generale, ed anche i casi in cui, in mancanza della prova di una "voluntas" del contribuente, non c'è frode fiscale secondo l'accezione letterale del termine ;

- b) : è opportuno notare che deve trattarsi di uno stesso contribuente

nei vari Stati membri, poiché il caso di un trasferimento di utili fra imprese collegate è regolato dalla lettera d).

Il disposto del capoverso b) potrà essere spesso applicato nel campo delle convenzioni contro la doppia imposizione. È opportuno sottolineare che l'applicazione di queste disposizioni non si limita ai casi in cui il contribuente tenta di beneficiare abusivamente di una convenzione, ma basta che questo contribuente ottenga un vantaggio fiscale in uno Stato membro che comporti uno svantaggio fiscale nell'altro Stato.

- c) : l'espressione "uno o più terzi" va intesa secondo l'accezione più ampia e include tutti gli intermediari situati in un terzo paese, che si tratti di uno Stato membro o di un paese terzo, e che intervengono negli affari.

Può trattarsi sia di una persona fisica o giuridica, non dipendente da un terzo, sia di una stabile organizzazione di uno dei contribuenti degli Stati membri. Non è rilevante il fatto che l'intermediario sia assoggettato o meno ad imposta nel paese terzo.

20. Il paragrafo 3 prevede le possibilità di autorizzare, in generale, l'autorità competente a procedere ad una comunicazione spontanea d'informazioni in casi non contemplati nei paragrafi 1 e 2 ogni qual volta venga a conoscenza di fatti che sono potrebbero interessare l'amministrazione fiscale di uno Stato membro.

Articolo 6

21. L'articolo 6 fornisce il presupposto giuridico che consente all'autorità competente di uno Stato membro di autorizzare la presenza, sul proprio territorio, di funzionari di un altro Stato membro. Il testo determina la natura non coercitiva della disposizione. L'autorità competente di uno Stato membro non è quindi obbligata a dare un seguito favorevole ad una richiesta delle autorità competenti di un altro Stato membro.

Articolo 7

22. Il paragrafo 1 impone all'autorità competente l'osservanza del segreto sulle informazioni ottenute da un altro Stato membro nello stesso modo che per le informazioni ottenute in applicazione della propria legislazione interna. In caso di violazione del segreto possono essere applicate le sanzioni previste dalla legislazione amministrativa e penale dello Stato interessato.

23. Il paragrafo 2 enumera sia le persone e le autorità alle quali le informazioni ottenute possono essere rivelate sia/fini per i quali le informazioni possono essere utilizzate. I casi in cui le informazioni in oggetto possono essere utilizzate sono piuttosto limitati. Tuttavia, il paragrafo 3 offre la possibilità di imporre un segreto ancora più rigido, quando l'autorità competente dello Stato membro che fornisce l'informazione ritiene che i possibili casi di utilizzazione debbano essere ulteriormente limitati.

24. D'altra parte le possibilità di utilizzazione consentite dal paragrafo 2 possono essere più limitate di quelle previste dalle legislazioni degli Stati membri in causa. Al fine di poter ovviare a detto inconveniente, il paragrafo 4 fornisce la base giuridica che consente una deroga al disposto del paragrafo 2.

Articolo 8

25. L'articolo 8 tratta dei limiti sia allo scambio di informazioni, sia alle ricerche rivolte ad ottenere le informazioni.

26. Il primo capoverso precisa che l'autorità competente non è tenuta a superare i limiti che la propria legislazione o pratica amministrativa proscrivono per la determinazione delle imposte nazionali. D'altra parte, nel rispetto dei limiti imposti, l'autorità competente che fornirà le informazioni dovrà fare uso di tutti i poteri di cui dispone per soddisfare la richiesta di informazioni.

27. Il paragrafo 2 si riferisce ad alcune informazioni riguardanti l'ordine pubblico.

28. Il paragrafo 3 consente di rifiutare la comunicazione di informazioni nel caso in cui lo Stato al quale le informazioni sono destinate non sia in grado di fornire delle informazioni equipollenti. L'autorità competente di quest'ultimo Stato membro non può quindi usufruire delle possibilità di ottenere delle informazioni di cui dispone il primo Stato membro, se la propria legislazione e la propria pratica amministrativa non glielo permettono.

Articolo 9

29. La regolamentazione della materia disciplinata dagli articoli precedenti dovrà affidare, in molti casi, la determinazione delle modalità di esecuzione e di applicazione agli accordi bilaterali fra le autorità competenti degli Stati membri in causa. E' quindi opportuno instaurare una procedura che consenta che l'esame delle questioni che si pongono possa svolgersi in modo semplice ed efficace.

30. D'altra parte, il carattere comunitario della regolamentazione impone che essa sia applicata e interpretata, in tutta la Comunità, il più uniformemente possibile.

31. L'articolo 9 tende alla realizzazione di questi due obiettivi prevedendo due procedure di consultazione, le quali, secondo gli interessi in gioco, si svolgeranno :

- sul piano bilaterale nel caso di questioni bilaterali ;
- sul piano comunitario, se non si tratta di questioni esclusivamente bilaterali.

32. Il paragrafo 3 prevede un'informazione "a posteriori" degli altri Stati membri e della Commissione circa le regolamentazioni bilaterali, purché queste ultime non siano esclusivamente attinenti ai casi specifici, al fine di garantire un funzionamento efficace della procedura comunitaria. Detta informazione consentirà a ciascuno degli altri Stati membri ed alla Commissione di valutare l'opportunità di una richiesta di consultazione comunitaria ai fini di pervenire ad un'estensione di questa regolamentazione all'insieme degli Stati membri.

33. La procedura di consultazione dell'articolo 9 è semplice ed efficace, sia dal punto di vista giuridico, sia da quello amministrativo, poiché essa si svolge direttamente fra le autorità competenti e, se del caso, la Commissione, consentendo alle suddette autorità di prendere delle decisioni di propria iniziativa.

Articolo 10

34. L'articolo 10 instaura una collaborazione permanente fra gli Stati membri e la Commissione.

35. Il primo obiettivo di questa collaborazione consiste nel seguire lo svolgimento della cooperazione fra le autorità competenti, di migliorare questa cooperazione ed estenderne, eventualmente, l'ambito di applicazione.

36. Un secondo obiettivo, esplicitamente menzionato, concerne il problema dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) fra società di uno stesso gruppo. L'articolo prevede lo scambio delle esperienze di ogni amministrazione fiscale in questo settore al fine di elaborare eventuali regolamentazioni comunitarie.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla reciproca assistenza fra le autorità
competenti degli Stati membri nel settore delle
imposte dirette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Eco-
nomica Europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Comitato economica e sociale,

visto il parere del Parlamento Europeo

considerando che la pratica della frode e dell'evasione fiscale al
di là dei confini degli Stati membri determina perdite di bilancio e la
violazione del principio della giustizia fiscale e può condurre a distor-
sioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza, pregiu-
dicando quindi il funzionamento del mercato comune ;

considerando che il Consiglio ha, per dette ragioni, adottato il
10 febbraio 1975 una risoluzione relativa alle misure che la Comunità dovrà
adottare nel settore della lotta contro la frode et l'evasione fiscale sul
piano internazionale ;

considerando che, dato il carattere internazionale del problema, le
misure nazionali sono insufficienti, in quanto i loro effetti non si es-
tendono al di là dei confini di uno Stato e che anche la collaborazione
fra amministrazioni, in base ad accordi bilaterali, è inadeguata a far
fronte alle nuove forme di evasione e di frode fiscali, che hanno sempre
più un carattere multinazionale ;

considerando che occorre quindi rafforzare la collaborazione fra
amministrazioni fiscali all'interno della Comunità in conformità a principi
e regole comuni ;

considerando che gli Stati membri debbono fornirsi reciprocamente,
su richiesta, informazioni per quanto riguarda un caso preciso e che lo Stato
a cui viene rivolta la richiesta deve effettuare le ricerche necessarie per
ottenere tali informazioni ;

considerando che gli Stati membri debbono procedere ad un mutuo scambio, a richiesta o no, di ogni informazione che sembri utile per un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio nei casi in cui venga accertato un trasferimento fittizio di utili tra imprese situate in Stati diversi, o quando le operazioni tra imprese situate in due Stati vengono effettuate tramite un terzo paese per fruire di agevolazioni fiscali, o infine quando l'imposta, per un motivo qualsiasi, è stata o può essere elusa ;

considerando che è opportuno consentire la presenza di funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro quando i due Stati interessati lo ritengano necessario ;

considerando che è opportuno garantire che le informazioni trasmesse nell'ambito di detta collaborazione non siano divulgate a persone non autorizzate in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese ; che è pertanto necessario, salvo autorizzazione dello Stato membro che le fornisce, che gli Stati membri che ricevono tali informazioni si impegnino ad utilizzarle soltanto a fini fiscali o per sostenere le azioni giudiziarie contro chi non osservi la legislazione fiscale di detti Stati ; che inoltre è necessario che tali Stati attribuiscono alle informazioni di cui sopra un carattere altrettanto confidenziale di quello che esse avevano nello Stato da cui provengono, se quest'ultimo lo richiede ;

considerando che è opportuno accordare ad uno Stato membro il diritto di rifiutare la trasmissione di informazioni quando la legislazione o la pratica amministrativa dello Stato, a cui si richiedono dette informazioni, non autorizzi la propria amministrazione fiscale a raccogliere o utilizzare dette informazioni per la propria conoscenza, o quando tale trasmissione sarebbe contraria all'ordine pubblico, o ancora quando lo Stato al quale sono destinate le informazioni non è in grado di procedere, per ragioni di fatto o di diritto, a una trasmissione di informazioni equivalenti ;

considerando che è necessaria una collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione per studiare, in maniera permanente, le procedure di cooperazione e gli scambi di esperienze nei settori considerati, in particolare in quello del trasferimento fittizio di utili all'interno di gruppi di imprese, e ciò allo scopo di migliorare tali procedure e di elaborare una regolamentazione comunitaria appropriata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Le competenti autorità degli Stati membri si scambiano, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, ogni informazione capace di permettere agli altri Stati membri di determinare con esattezza le imposte sul reddito e sul patrimonio.
2. Sono considerate come imposte sul reddito e sul patrimonio, qualunque sia il sistema di riscossione, le imposte applicate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, ivi comprese le imposte sui proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sui salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sulle plusvalenze.
3. Le imposte di cui al paragrafo 2 sono attualmente le seguenti :

Belgio

Impôts des personnes physiques	- Personenbelasting
Impôt des sociétés	- Vennootschapsbelasting
Impôt des personnes morales	- Rechtspersonenbelasting
Impôt des non-résidents	- Belasting der niet-verblijfhouders

Danimarca :

Indkomstskatten til staten
Selskabsskat
Den kommunale indkomstskat
Den amtskommunale indkomstskat
Folkepensionsbidragene
Sømandskatten
Den saerlige indkomstskat
Kirkeskatten
Formueskatten til staten
Bidrag til dagpengefonden

Germania : Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Vermögensteuer

Gewerbesteuer

Francia : Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Irlanda : Income tax

Corporation profits tax

Capital gains tax

Wealth tax

Italia : Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Imposta locale sui redditi

Lussemburgo : Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

Faesi Bassi : Inkomstbelasting

Vennootschapsbelasting

Vermogenbelasting

Regno Unito : Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Petroleum revenue tax

4. Il disposto del paragrafo 1 si applicherà anche ai tributi identici o di analoga natura che verranno ad aggiungersi ai tributi di cui al paragrafo 3 o che li sostituiranno. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicheranno reciprocamente le date alle quali i suddetti tributi entreranno in vigore ; tali comunicazioni verranno fatte anche alla Commissione.

5. Per "autorità competenti" si intendono :

- in Belgio : Le Ministre des Finances ou un représentant autorisé
De Minister van Financiën of een door deze aangewezen
vertegenwoordiger
- in Danimarca : Ministeren for skatter og afgifter eller befulmaegtigede
stredfortraeder
- in Germania : Der Bundesminister der Finanzen
- in Francia : Le Ministre de l'Economie et des Finances ou un représentant
autorisé
- in Irlanda : The Revenue Commissioners or their authorized representative
- in Italia : Il Ministro delle Finanze od un suo rappresentante autorizzato
- nel Lussemburgo : Le Ministre des Finances ou son délégué
- nei Paesi Bassi : De Minister van Financiën of een door deze aangewezen
vertegenwoordiger
- nel Regno Unito : The Commissioners of Inland Revenue or their authorized
representative.

Articolo 2

Scambio su richiesta

1. L'autorità competente di uno Stato membro può presentare all'autorità competente di un altro Stato membro una richiesta di informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, relativa ad un caso specifico. L'autorità competente dello Stato cui la richiesta di informazioni è rivolta non è tenuta ad ottemperare a tale richiesta se risulta che l'autorità competente dello Stato richiedente non ha esaurito le abituali fonti di informazione che avrebbe potuto utilizzare, secondo le circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza mettere in pericolo i risultati dell'inchiesta.
2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 1 paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro cui la richiesta è rivolta fa eseguire, se del caso, le indagini necessarie per ottenere dette informazioni.

Articolo 3

Scambio automatico

Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, automaticamente e con regolarità, ove si tratti di certe categorie di casi specifici, determinate in base alla procedura di consultazione prevista dall'articolo 9.

Articolo 4

Scambio spontaneo

1. Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano, senza che ne sia fatta preventiva richiesta, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in loro possesso, alla autorità competente di cui altro Stato membro, quando :
 - a) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione od un esonero d'imposta anormali nell'altro Stato membro ;

- b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d'imposta che dovrebbe comportare un aumento d'imposta od un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro ;
- c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente di un altro Stato membro, svolte per il tramite di una organizzazione stabile appartenente a detti contribuenti o per il tramite di uno o più terzi, situati in uno o più paesi, sono tali da comportare una diminuzione di imposta nell'uno o nell'altro Stato membro od in entrambi ;
- d) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta nell'altro Stato membro, risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi di imprese ;
- e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l'accertamento d'imposta in quest'altro Stato membro.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nel quadro della procedura di consultazione stabilita dall'articolo 9, estendere lo scambio di informazioni previsto al paragrafo 1 a casi diversi da quelli ivi contemplati.

3. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano, in ogni altro caso, le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in loro possesso, senza che ne sia fatta preventiva richiesta.

Articolo 5

Termini per la trasmissione delle informazioni

L'autorità competente dello Stato cui si richiedono le informazioni in virtù di precedenti articoli provvede alla loro trasmissione con la massima sollecitudine. Ove tale trasmissione incontrasse ostacoli o venisse rifiutata, detta autorità competente dovrà immediatamente informare l'autorità richiedente, indicando la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Articolo 6

Collaborazione dei funzionari dello Stato interessato

L'autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni e l'autorità competente dello Stato al quale le informazioni sono destinate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, possono accordarsi, nel quadro della procedura di consultazione di cui all'articolo 9, per autorizzare la presenza, nel primo Stato membro, di funzionari dell'amministrazione fiscale dell'altro Stato membro. Le modalità di applicazione di questa disposizione sono determinate nell'ambito di questa stessa procedura.

Articolo 7

Clausola di segretezza

1. Tutte le informazioni scambiate in base alle disposizioni precedenti sono tenute segrete, nello Stato interessato, con le stesse modalità applicate alle informazioni raccolte in applicazione della legislazione nazionale di detto Stato.
2. Fermo restando il disposto del paragrafo 1, le informazioni ottenute nello Stato interessato :
 - non sono accessibili che alle persone cui incombono direttamente le operazioni di accertamento o di controllo amministrativo di detto accertamento ;
 - non sono rivelate, accettuati i casi summenzionati, che in occasione di un procedimento giudiziario per il controllo dell'accertamento d'imposta o di un procedimento penale attinente al suddetto accertamento ed unicamente alle persone direttamente implicate in tali procedimenti ;
 - non sono utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fiscali.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non impongono ad uno Stato membro, la cui legislazione stabilisce per scopi interni dei limiti più severi di quelli previsti nel disposto di detto paragrafo, di fornire delle informazioni senza che lo Stato cui le informazioni sono fornite si impegni a rispettare detti limiti più severi.
4. In deroga al disposto del paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni può permettere l'utilizzazione di tali informazioni per altri fini nello Stato interessato quando, secondo la propria legislazione, la loro utilizzazione è possibile per questi stessi scopi nelle stesse circostanze.

5. Quando l'autorità competente ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità competente di un altro Stato membro possono essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterlo a quest'ultima previo accordo dell'autorità competente che le ha fornite.

Articolo 8

Limite allo scambio di informazioni

1. Le disposizioni di questa regolamentazione non obbligano allo scambio di informazioni che la legislazione o la pratica amministrativa dello Stato che fornisce le informazioni non autorizzano a raccogliere o a utilizzare per le necessita di detto Stato
2. La fornitura di informazioni può essere rifiutata qualora contrasti con l'ordine pubblica.
3. L'autorità competente di uno Stato membro può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di fatto e di diritto, lo Stato interessato non è in grado, nel caso reciproco, di fornire informazioni equipolenti.

Articolo 9

Consultazioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, delle consultazioni hanno luogo, se necessario, in seno ad una commissione, fra :
- le autorità competenti degli Stati membri in causa, su richiesta di una delle due parti nel caso di questioni bilaterali ;
 - le autorità competenti dell'insieme degli Stati membri e la Commissione, su richiesta di una di dette autorità o della Commissione, soltanto nei casi in cui non si tratti di questioni esclusivamente bilaterali.

Dette consultazioni hanno luogo nei casi previsti all'articolo 3, all'articolo 4, par. 2 ed all'articolo 6.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro. Le autorità competenti degli Stati membri possono, di comune accordo, consentire a delle altre autorità, da esse designate, di entrare in contatto diretto per dei casi specifici o per certe categorie di casi.
3. Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo su delle questioni bilaterali nei settori oggetto della presente direttiva, salvo per la disciplina di casi particolari, ne danno comunicazione alla Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, metterà al corrente di tale accordo le autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 10

Comunicazione delle esperienze

Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, seguono costantemente lo svolgimento della procedura di cooperazione prevista dalle disposizioni della presente regolamentazione e si comunicano i risultati delle esperienze realizzate, particolarmente nel settore dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) di società di uno stesso gruppo, allo scopo di migliorare tale cooperazione e di elaborare, se del caso, delle regolamentazioni comunitarie in questi settori.

Articolo 11

Applicazione di norme più favorevoli in materia di assistenza reciproca

Le disposizioni precedenti non incidono sulle disposizioni che prevedono degli obblighi più estesi risultanti da altre norme giuridiche internazionali circa lo scambio di informazioni.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alle disposizioni della presente direttiva al più tardi entro il 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della sua adozione, e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi intendono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva

Fatto a, addì'

Per il Consiglio

Il Presidente